## art. 2808 — Codice Civile — Costituzione ed effetti dell'ipoteca

## art. 2808 - Codice Civile

## Costituzione ed effetti dell'ipoteca

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

Gazzetta Ufficiale — Ministero della Giustizia — Corte di Cassazione

Il presente articolo è aggiornato al 09.12.2016